



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 073

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 073. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AtenaID_60581794. Potenziamento cabina primaria 150/20 kV esistente denominata “CP Sulmona città”. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Sulmona (AQ)

Tipologia Potenziamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata
impiantistica: CP SULMONA CITTA’



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/92 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di

elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi delle linee guida nazionali attuate con il D.M. 20/10/2022:

- presentata con nota prot. E-DIS-28/02/2025-0228428, acquisita agli atti con prot. RA nr. 0083169/25 del 03/03/2025;
- integrata con nota prot. E-DIS-26/03/2025-0348185, agli atti con prot. n. 0123836/25 del 26/03/2025, e nota prot. E-DIS-09/05/2025-0536386, agli atti con prot. n. 0193674/25 del 12/05/2025, a riscontro della nota prot. n. 0179113/25 del 29/04/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della nota E-DIS-26/03/2025-0348185 nella quale il proponente attesta che gli interventi non sono riconducibili al PNRR e pertanto il procedimento non è soggetto alle previsioni del D.L. 181/2023;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all’autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e

dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;

- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0202521/25 del 15/05/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

DATO ATTO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0346196/25 del 01/09/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 74 del 21 marzo 2025, e richiesta di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sulmona, con istanza prot. E-DIS-27/02/2025-0224051;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

POTENZIAMENTO ESISTENTE CABINA PRIMARIA 150/20 kV "CP SULMONA CITTÀ".

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante:

- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile dell'Aquila DPE016, prot. RA 0215271/25 del 23/05/2025 (all.01);
- Ministero dell'Interno – Comando VV.F. L'Aquila – Area II - Prevenzione Incendi, prot. mit_COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0012780 del 30-06-2025 (all.02).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Il Comune di Sulmona dovrà tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Sulmona;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio